

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: [REDACTED] [REDACTED] Benigni /Fastweb [REDACTED]**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 549 del 3 dicembre 2012 con cui la Sig.ra ██████████ Benigni chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb ██████████ (di seguito, per brevità, Fastweb) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 3 dicembre 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita

DELIBERAZIONE
n. 108 del 15 giugno 2015

controversia e la successiva comunicazione del 14 febbraio 2013 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 13 marzo 2013;

UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

La Sig.ra Benigni, intestataria di un contratto di telefonia fissa di tipo residenziale n. [REDACTED] con Fastweb, lamenta l'attivazione non richiesta di sei linee mobili e l'interruzione del servizio nel periodo 14 agosto 2012 al 7 ottobre 2012.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

nel mese di dicembre 2011, un promotore commerciale dell'operatore Fastweb formulava alla Sig.ra Benigni una proposta contrattuale avente ad oggetto l'attivazione di una nuova numerazione con un profilo tariffario prepagato, la "conversione" in abbonamento dell'utenza mobile n. [REDACTED] (già attiva con il medesimo operatore con profilo prepagato) con Tassa di Concessione Governativa in gratuità, la portabilità del n. [REDACTED] e tre telefoni cellulari in omaggio.

Viceversa, l'operatore inviava 5 telefoni cellulari (che venivano immediatamente rispediti al mittente) e procedeva, in data 30 dicembre 2011, all'attivazione di n. 6 nuove utenze mobili non richieste (n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED]), di cui tre con profilo prepagato e obbligo di ricarica, e tre con abbonamento e addebito di costi fissi, sia a titolo di canone sia di TCG.

In data 7 gennaio 2012, l'istante esercitava, secondo quanto riferito, il diritto di recesso.

Riceveva, quindi la fattura, n. 329075 del 31 gennaio 2012 di euro 334,90, pagata per l'intero (solo in quanto era attivo un RID bancario a suo tempo autorizzato per il pagamento delle fatture relative alla propria utenza fissa n. [REDACTED]) ma parzialmente contestata, tramite il *call center* dedicato, in quanto contenente addebiti relativi all'attivazione delle sei utenze mobili mai richieste.

In data 9 marzo 2012 l'istante, per il tramite dell'associazione Federconsumatori [REDACTED], inviava all'operatore Fastweb ulteriore lettera raccomandata A/R di recesso, con la quale chiedeva che non fosse dato corso alla portabilità relativa all'utenza n. [REDACTED] né alla "conversione" da ricaricabile ad abbonamento dell'utenza n. [REDACTED], nonché il rimborso degli importi addebitati nella fattura n. 329075 del 31 gennaio 2012 per i servizi non richiesti e lo storno di tutti gli importi relativi alle numerazioni mobili non richieste.

Ricevute ulteriori fatture contenenti addebiti relativi alle utenze non richieste, l'istante provvedeva ad inoltrare reclami scritti in data 26 giugno 2012 e in data 25 ottobre 2012, procedendo al pagamento parziale delle stesse. Nessun riscontro perveniva dall'operatore Fastweb.

L'istante riferisce che dal 14 agosto 2012 l'operatore sospendeva, senza alcun preavviso, il servizio sulle due utenze, non interessate da alcuna contestazione, n. [REDACTED] n. [REDACTED].

Il servizio veniva ripristinato in data 7 ottobre 2012.

In data 21 novembre 2012 la parte istante esperiva, nei confronti dell'operatore Fastweb, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia l'istante ha chiesto:

1. la disattivazione delle numerazioni mobili [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED];
2. lo storno integrale di tutti gli addebiti fatturati in relazione all'attivazione delle n. 6 utenze mobili non richieste;
3. il rimborso della somma di euro 213,93 pagata per i servizi contestati in relazione alle fatture n. 329075 del 31/01/2012 e n. 6594003 del 30/09/2012;
4. l'indennizzo previsto "per l'attivazione di ciascuno dei sei servizi di telefonia mobile non richiesti";
6. l'indennizzo previsto per l'indebita sospensione dell'utenza fissa n. [REDACTED] e dell'utenza mobile n. [REDACTED] nel periodo 14 agosto-7 ottobre 2012;
7. l'indennizzo per mancata risposta al reclamo del 9 marzo 2012 e successivi;
8. le spese di procedura.

In data 21 dicembre 2012, nel rispetto dei termini procedurali, Fastweb ha prodotto una propria memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale, in via preliminare, ha eccepito *"l'inammissibilità della richiesta avanzata dall'istante relativamente alla richiesta di indennizzo per l'asserita sospensione dei servizi in quanto non è stata oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione"*. Nel merito, ha rilevato che:

- *"diversamente da quanto asserito, la ricorrente in data 29.12.2011 ha chiesto a Fastweb una variazione del proprio profilo tariffario, richiedendo n. 4 telefoni Alcatel e 2 Nokia al costo di 1 euro nonché l'attivazione dei 6 seguenti numeri: [REDACTED], [REDACTED], e [REDACTED] in modalità prepagata e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in modalità postpagata"* e che dette numerazioni sono state attivate in data 30 dicembre 2011;
- l'istante non ha mai contestato la fatturazione *"nei modi e nei termini contrattualmente previsti"* pagando solo parzialmente le fatture emesse; in particolare le fatture del 31 marzo 2012 di euro 256,58 e del 31 maggio 2012 di euro 354,06 sono state onorate rispettivamente per il minor importo di euro 98,77 e di euro 182,53;
- *"Fastweb ha legittimamente sospeso i servizi per morosità previa comunicazione telefonica all'istante, riattivandoli comunque il 26.09.2012 e non già il 07.10.2012 come asserito da controparte"*;
- Fastweb, a far data dal 14 agosto 2012, ha provveduto alla disattivazione delle numerazioni mobili stornando integralmente le fatture del 31 luglio 2012 e del 30 settembre 2012.

Infine Fastweb, per mero spirito conciliativo e senza riconoscimento di responsabilità, ha proposto, in favore dell'utente, *"lo storno integrale del residuo insoluto ad oggi maturato pari a €601,05 oltre alla corresponsione dell'importo di € 2.500,00 onnicomprensivo"*.

In data 31 dicembre 2012, nel rispetto dei termini procedurali, l'istante, per il tramite dell'associazione Federconsumatori [REDACTED], ha prodotto una propria memoria difensiva, con la quale ha, preliminarmente rigettato l'eccezione di inammissibilità, evidenziando che le richieste originariamente formulate nell'istanza UG sono state oggetto di integrazione in data antecedente allo svolgimento dell'udienza dedicata all'esperimento del tentativo di conciliazione e che, in particolare, in data 1° ottobre 2012 sono stati inviati agli Uffici del CoReCom Toscana due fax con i quali veniva integrata l'istanza di conciliazione pendente aggiungendo *"alle richieste già formulate quella di*

liquidazione dell'indennizzo dovuto per l'indebita sospensione medio tempore intervenuta in relazione alle utenze [REDACTED] e [REDACTED]". Nel merito ha, tra l'altro, rappresentato che:

- con riferimento alla richiesta di indennizzo per indebita attivazione delle sei numerazioni mobili "la società Fastweb [REDACTED] ha del tutto omesso di fornire evidenza della previa ordinazione delle sei numerazioni mobili oggetto di contestazione da parte della Sig.ra Benigni [REDACTED]". L'istante "non ha mai chiesto alcuna variazione del proprio profilo tariffario, né tantomeno l'attivazione delle sei numerazioni mobili contestate, essendo stata unicamente destinataria di una proposta commerciale formulata telefonicamente da operatori del servizio Fastweb nel dicembre 2011, proposta nei cui confronti l'utente manifestava unicamente un generico interesse, subordinando l'eventuale adesione al ricevimento della documentazione contrattuale, al fine di poter valutare l'effettiva rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze";
- con riferimento alla richiesta di indennizzo per l'illegittima sospensione delle utenze n. [REDACTED] e n. [REDACTED], le fatture di Fastweb venivano recapitate tardivamente, regolarmente contestate e parzialmente pagate; inoltre, a fronte della sospensione del 14 agosto 2012 operata da Fastweb senza l'invio del necessario preavviso, l'unica fattura rimasta del tutto insoluta, in quanto non recapitata, è quella del 31 luglio 2012 di euro 251,63, neppure ancora scaduta (scadenza 25 agosto 2012);
- non veniva fornita nessuna documentazione contrattuale, comprensiva delle condizioni generali ed economiche relative all'offerta, né alcun riscontro alle contestazioni;
- con riferimento alla pretesa creditoria vantata da Fastweb di euro 601,05 in relazione alle fatture emesse in data 31 luglio 2012 e 30 settembre 2012, l'insolvenza nei confronti della prima era dovuta alla "mancato recapito della contabile e alla totale assenza di alcun sollecito che di fatto ne avevano precluso la conoscenza (e conoscibilità)" e che comunque era stata contestata e pagata parzialmente mentre nei confronti della seconda vi era stato un reclamo del 25 ottobre 2012 con il quale si contestava la legittimità di quanto fatturato.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte nei termini di seguito precisati.

In via preliminare si rileva che:

- con riferimento alla richiesta di cui al punto 1) della domanda dell'istante, si richiama l'art. 19, comma 4, del Regolamento, in virtù del quale l'oggetto della presente pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Ciò premesso, le richieste relative alla disattivazione delle numerazioni mobili [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], risultano non trattabili in questa sede.

Nel merito:

Sull'attivazione non richiesta di n. 6 utenze mobili.

L'istante ha dedotto di aver subito, suo malgrado, l'attivazione non richiesta di n. 6 SIM da parte dell'operatore Fastweb, laddove quest'ultimo ha, al contrario, affermato che in data 29 dicembre 2011 la Sig.ra Benigni ha richiesto una variazione del piano tariffario e l'attivazione di sei nuove numerazioni.

La doglianza dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.

DELIBERAZIONE
n. 108 del 15 giugno 2015

In via generale si rileva che a fronte della contestazione dell'utente circa l'esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere probatorio dell'operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto. La fattispecie in esame rientra nell'ambito generale delle c.d. "attivazioni di servizi non richiesti" o "prestazioni non richieste", previste e disciplinate dalle Delibere n. 41/09/CIR (art. 3), n. 664/06/CONS (art. 3), n. 179/03/CSP (art. 7, comma 5), nonché dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (art. 70) e dal Codice del Consumo (art. 57).

Nel caso in esame, l'operatore Fastweb, che risulta aver attivato le n. 6 utenze mobili *de quibus*, non ha fornito la prova di avere ricevuto una valida richiesta dell'utente di attivazione del servizio o che l'utente abbia altrimenti accettato una proposta contrattuale dell'operatore; in atti non risulta alcuna documentazione idonea ad attestare la reale volontà dell'istante ad attivare le SIM card e, in difetto di tale prova, deve affermarsi la esclusiva responsabilità dell'operatore ex art. 1218 del codice civile, per l'indebita attivazione di servizi non richiesti.

Ne consegue che l'utente ha diritto allo storno delle fatture emesse, con esclusione del solo traffico telefonico eventualmente generato, che deve comunque essere remunerato al gestore, nonché ad un indennizzo per l'indebita attivazione del servizio.

Richiamato il principio cardine della Definizione in via amministrativa, contenuto, *in primis*, nella citata Delibera n. 179/03/CSP, secondo il quale l'indennizzo deve essere calcolato proporzionalmente rispetto al disagio subito dall'utente, si ritiene di dover utilizzare quale parametro economico giornaliero per il calcolo dello stesso quello previsto per la fattispecie dei servizi non richiesti dalla Delibera Indenizzi (art 8, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS) non per l'intero (euro 5,00) ma equitativamente decurtato della metà, ossia euro 2,50 per ogni giorno di disservizio. Si ritiene, infatti, che se, per il calcolo dell'indennizzo relativo alle n. 6 SIM di cui al caso di specie, si applicasse l'intero importo di euro 5,00 al giorno, l'importo complessivamente risultante risulterebbe sproporzionato rispetto al disagio effettivamente patito dall'istante ed andrebbe, di fatto, a configurare un risarcimento del danno, che, come è noto, esula dalla competenza della scrivente Autorità. D'altro canto, proprio per la natura non trascurabile del disservizio subito, neppure l'applicazione dell'indennizzo in misura unitaria di cui all'art. 12, comma 1, della Delibera medesima, risulterebbe proporzionata e, come tale, equa.

Con riferimento al periodo indennizzabile, esso si individua nell'intervallo temporale 30 dicembre 2011 (data in cui sono state attivate le n. 6 numerazioni mobili) – 14 agosto 2012 (giorno in cui queste sono state disattivate), per complessivi n. 229 giorni.

Pertanto, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 3.435,00 (euro 2,50 per n. 6 SIM per n. 229 giorni di attivazione non richiesta).

Inoltre, in relazione alle utenze mobili *de quibus* non richieste, si dispone lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato, con esclusione del solo traffico telefonico eventualmente generato.

Sull'interruzione del servizio nel periodo 14 agosto-7 ottobre 2012.

L'utente ha, altresì, dedotto di aver subito, nel periodo 14 agosto-7 ottobre 2012, l'interruzione dei servizi telefonici sull'utenze n. [REDACTED] e n. [REDACTED].

La doglianza dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento.

Dalla lettura degli atti del procedimento si rileva che l'istante nel corso di tutta la vicenda ha tenuto un comportamento diligente e corretto, atteso che, ricevute le fatture contenenti voci ritenute non dovute,

DELIBERAZIONE
n. 108 del 15 giugno 2015

ha sempre effettuato pagamenti parziali degli importi non contestati ed ha contestualmente inviato reclami all'operatore.

Viceversa, l'operatore Fastweb, dato il comportamento dell'istante come sopra descritto, non aveva titolo per sospendere le utenze *de quibus*; e, comunque, sarebbe stato tenuto ad *"informare l'utente con congruo preavviso"* circa il provvedimento di sospensione del servizio, così come disposto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento, nonché dalle Condizioni Generali di Contratto sopra richiamate.

Dagli atti del procedimento risulta che Fastweb, così come precisato dall'istante, ha sospeso il servizio sulle utenze n. [REDACTED] e n. [REDACTED], peraltro non interessate da contestazioni sulla fatturazione, nel periodo 14 agosto-7 ottobre 2012, senza provvedere a fornire il necessario preavviso di cui sopra. Non è sufficiente, infatti, avere osservato, da parte del gestore, di avere interloquito telefonicamente, sul punto, con l'istante. Inoltre, la fattura del 31 luglio 2012 di euro 251,63, dalla quale è scaturita in data 14 agosto 2012 la sospensione amministrativa per asserita morosità non era in realtà ancora scaduta, in quanto la data di scadenza indicata era quella del 25 agosto successivo.

L'operatore non ha dimostrato di aver rispettato quanto disposto dall'art. 5, comma 1 e 2, del Regolamento; ne consegue che, in assenza di documentazione depositata dall'operatore che comprovi il rispetto della procedura sopra riportata, tale sospensione è affetta da illegittimità.

Pertanto l'operatore Fastweb è responsabile, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, in ordine alla illegittima sospensione amministrativa dei servizi sulle utenze *de quibus* e che, pertanto, deve essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 4, comma 1, del citato Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, il quale prevede che *"nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione"*. Ne discende che la società istante, per i 55 giorni di sospensione del servizio alle due utenze *de quibus*, ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari a euro 825,00 (euro 7,50 x 55 giorni x 2 utenze).

Sulla mancata risposta al reclamo.

L'istante deduce la mancata risposta al reclamo del 9 marzo 2012.

La doglianza dell'istante è fondata e meritevole di accoglimento.

In generale si richiama il disposto dell'articolo 8, comma 4, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

La parte istante risulta aver inviato all'operatore, nelle dovute forme, un reclamo datato 9 marzo 2012, che risulta inesitato.

La mancata risposta al reclamo inviato, in quanto è da considerarsi per l'utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo *"da mancata risposta al reclamo"*, anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP.

Per la determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A della Delibera Agcom n.

DELIBERAZIONE
n. 108 del 15 giugno 2015

73/11/CONS, nella fattispecie in esame, considerato che il reclamo è avvenuto in data 9 marzo 2012, detratto il tempo utile alla risposta (45 giorni) dal lasso di tempo intercorso fino alla data dell'udienza di conciliazione (21 novembre 2012), si riconosce all'utente un indennizzo di euro 213,00 (1,00 euro x 213 giorni).

Sulle spese di procedura.

Si ritiene, infine, equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 15 giugno 2015;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

in sostanziale accoglimento dell'istanza avanzata in data 3 dicembre 2012 dalla Sig.ra [REDACTED] Benigni nei confronti di Fastweb [REDACTED] che l'operatore provveda:

1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

a) euro 3.435,00 a titolo di indennizzo per l'attivazione di sei SIM CARD non richieste;

b) euro 825,00 a titolo di indennizzo per interruzione del servizio sulle utenze ;

c) euro 213,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo n. [REDACTED] e n. [REDACTED];

d) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa dell'istante, mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato, in relazione alle utenze mobili *de quibus* non richieste, con l'esclusione del solo traffico telefonico eventualmente generato.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettere a), b), c) e 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

DELIBERAZIONE
n. 108 del 15 giugno 2015

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini